

CAPITOLATO PER L'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE, TRADUZIONE, INTERPRETARIATO ED EDUCAZIONE NON FORMALE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA PRESENTE NELLA ZONA.

CIG: Z8B03379B5

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto si articola nei servizi di seguito elencati:

1. SERVIZIO 1: mediazione linguistica e culturale in favore degli alunni delle autonomie scolastiche di Grosseto;
2. SERVIZIO 2: mediazione linguistica e interpretariato presso le strutture della ASL 9 e del COeSO-SdS Grosseto;
3. SERVIZIO 3: traduzione di cartelle;
4. SERVIZIO 4: organizzazione di corsi di alfabetizzazione di lingua italiana.

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, TEMPI E MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Tutti i servizi sotto dettagliati dovranno essere realizzati nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2012 ed il 31 dicembre 2012.

L'esatta data di inizio dei servizi sarà comunicata dal Responsabile dell'U.F. Servizi socio educativi del COeSO – S.d.S. Grosseto.

Di seguito il dettaglio dei vari servizi.

Servizio 1

Il servizio consiste in attività di mediazione linguistica e culturale in favore degli alunni delle autonomie scolastiche grossetane, che dovrà essere attivata secondo i tempi e le modalità comunicate all'aggiudicataria da questa SdS, su indicazioni del Settore Servizi educativi del Comune di Grosseto e previa richiesta da parte delle autonomie scolastiche inoltrata allo stesso Settore comunale competente.

Saranno richiesti interventi per un totale di **250 ore complessive così suddivise** tra le quali sono comprese anche n. 10 ore di coordinamento (raccordo con le scuole, organizzazione degli interventi, raccordo con il personale della stazione appaltante, ecc...).

Il servizio dovrà realizzarsi in due differenti periodi:

1. periodo 1: da febbraio fino a giugno 2012 nell'ambito dell'a.s. 2011/2012;
2. periodo 2: da settembre fino a dicembre 2012 nell'ambito dell'a.s. 2012/2013.

Il servizio di mediazione linguistica e culturale deve essere realizzato, salvo eventuali richieste particolari e urgenti da concordarsi tra le parti di volta in volta, nelle seguenti lingue,:

- Albanese
- Arabo
- Moldavo
- Rumeno
- Russo/ucraino
- Spagnolo
- Turco.

Resta a carico del soggetto affidatario, una volta comunicata dalla stazione appaltante la tipologia dell'intervento (classe, scuola, quantitativo delle ore, ecc), il raccordo con le scuole e con il personale scolastico per l'organizzazione delle modalità e della tempistica delle azioni.

Servizio 2

Il presente servizio ha per oggetto interventi di mediazione linguistica e interpretariato in casi caratterizzati da particolare urgenza derivante dalla tipologia dei servizi erogati da questa SdS, nel periodo compreso tra febbraio e dicembre 2012. Tali interventi urgenti si realizzeranno potranno realizzarsi presso le strutture della ASL (compreso l'Ospedale della Misericordia) o di COeSO- SdS Grosseto, per un totale annuale massimo di 100 ore.

La cooperativa/impresa che presenta offerta garantisce la realizzazione dell'intervento, dietro chiamata della ASL 9 o della SdS, entro 6 ore dalla richiesta, anche telefonica.

Servizio 3:

Il presente servizio ha per oggetto la traduzione di un **massimo di n. 50 cartelle** (inerenti gli ambiti di intervento della SdS e della ASL 9), nel periodo compreso tra febbraio 2012 e dicembre 2012, nelle seguenti lingue:

- Romeno
- Albanese
- Russo-Ucraino
- Arabo
- Cinese
- Spagnolo

I testi delle cartelle verranno inviati dalla SdS e dovranno essere riconsegnati in traduzione entro 7 giorni dall'invio.

Servizio 4

Il servizio consiste nell'organizzazione, nel periodo tra febbraio 2012 e dicembre 2012, di n. 2 corsi di alfabetizzazione di italiano per stranieri, da concordarsi con la stazione appaltante nella

tempistica e nelle modalità di realizzazione, **per un totale di 50 ore di docenza**. I nomi dei partecipanti saranno forniti dalla SdS attraverso lo Sportello Info immigrati. Le sedi di svolgimento dei corsi saranno individuate dal COeSO –SdS Grosseto, mentre le date esatte di realizzazione dei corsi saranno individuate in raccordo tra il servizio Info immigrati e l'affidatario.

Il soggetto aggiudicatario dei servizi, ai fini della liquidazione degli importi dovuti, dovrà rendicontare mensilmente alla SdS l'attività svolta nell'ambito di ciascun servizio, tramite una relazione sottoscritta dal Legale Rappresentante,

Art. 3 - IMPORTO E VARIAZIONI CONTRATTUALI

L'importo complessivo posto a base di gara in **Euro 14.000,00, IVA esclusa**.

L'Azienda committente può variare in diminuzione, oppure sospendere la richiesta delle prestazioni oggetto del presente appalto, a prescindere dalla sua regolare esecuzione e fino a un valore del 20% dell'importo di aggiudicazione, riservandosi di modificare unilateralmente le prestazioni evidenziate nel progetto di servizio presentato dall'impresa/cooperativa, senza diritto dell'impresa/cooperativa di eccezione o beneficio economico.

L'aggiudicatario dovrà inoltre rendersi disponibile ad effettuare servizi anche oltre il limite sopradetto, previa apposita trattativa tra le parti per la definizione delle nuove condizioni e dei nuovi importi.

Art. 4 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

La cooperativa/impresa aggiudicataria dovrà garantire lo svolgimento di tutti i servizi mediante impiego di personale idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale, con idonea formazione e/o qualifica professionale sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in relazione allo svolgimento dello specifico servizio richiesto.

Per le attività previste, si richiede personale specializzato in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di Scuola superiore conseguito in Italia, o conseguito in Stato diverso, purché corrispondente a quello rilasciato dalle Scuole superiori italiane;
- esperienze professionali certificabili nell'ambito della mediazione culturale o linguistica, facilitazione linguistica, interpretariato, insegnamento della lingua italiana per stranieri, consistenti in almeno 50 ore di attività prestata in favore di Pubbliche Amministrazioni o comunque Enti o Istituti di formazione regolarmente riconosciuti.

La cooperativa/impresa aggiudicataria dovrà trasmettere al COeSO – SdS Grosseto un elenco nominativo del personale adibito per l'espletamento dei servizi, con relativi curricula vitae dai quali si evincano titoli di studio e/o qualifiche professionali, nonché le pregresse esperienze professionali.

La cooperativa/impresa aggiudicataria fornirà al COeSO – SdS Grosseto, nell’ambito dell’elenco nominativo del personale impiegato, anche una lista del personale eventualmente impiegato nei servizi in caso di sostituzione.

La cooperativa/impresa si impegnerà inoltre a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone per iscritto le eventuali variazioni al Responsabile dell’U.F. Servizi socio educativi del COeSO – SdS Grosseto.

L’impresa/cooperativa appaltatrice s’impegna a sostituire l’operatore o il coordinatore organizzativo di cui, per dimostrata e palese motivazione, il Responsabile dell’U.F. Servizi socio educativi del COeSO – SdS Grosseto ritenga inidoneo l’operato, rispetto allo svolgimento del servizio. Il personale deve essere sostituito entro 2 gg dalla comunicazione. La sostituzione deve essere preventivamente accolta dallo stesso Responsabile dell’U.F. Servizi socio educativi del.

Sono a carico dell’appaltatrice tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro nel settore, in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente.

Il COeSO – SdS Grosseto è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

L’impresa/cooperativa aggiudicataria sarà comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto disposto nel presente capitolato e nell’invito a presentare offerta e risponderà dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti che personale aziendale, in particolare l’appaltatrice dovrà provvedere che il proprio personale:

- abbia sempre con sé un documento d’identità personale;
- mantenga un comportamento deontologicamente corretto;
- rispetti gli orari di servizio;
- nell’espletamento del servizio si attenga alle disposizioni del coordinatore organizzativo;
- relazioni sui casi al proprio coordinatore organizzativo e segnali tempestivamente situazioni e condizioni che possono incidere sulle eventuali modificazioni di espletamento del servizio anche in termini di variazione del fabbisogno orario;
- non prenda iniziative individuali che possono comportare problemi di sicurezza dell’utenza;
- rifiuti qualsiasi compenso o regalia;
- rispetti la normativa sulla privacy;
- rispetti il divieto di fumo, ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – SUPPORTI ORGANIZZATIVI E STRUMENTALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L’impresa/cooperativa aggiudicataria assume a proprio carico tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale da essa dipendente.

Art. 6 – SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO

La cooperativa/impresa aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto di selezione, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare deve:

- ottemperare alle norme relative alla formazione e informazione del personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni, alla dotazione di mezzi ed attrezzature, all'adozione di tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.

Art. 7 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni nell'esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

L'aggiudicatario prima dell'inizio del servizio, dovrà stipulare una polizza assicurativa, RCT-RCO, con massimali non inferiori a:

€ 2.500.000, 00 per sinistro;

€ 1.000.000, 00 per persona;

con primaria compagnia a beneficio del COeSO – SdS Grosseto e dei terzi per l'intero periodo di vigenza contrattuale a copertura del rischio per responsabilità civile del medesimo, verso terzi e verso prestatori di lavoro, nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente affidamento.

Detta polizza dovrà tenere indenne il COeSO – SdS Grosseto, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'aggiudicatario possa arrecare al COeSO – SdS Grosseto, ai suoi dipendenti e collaboratori nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività.

Il massimale della polizza assicurativa s'intende per ogni evento dannoso o sinistro, e deve prevedere la rinuncia dell'assicurato a qualsiasi eccezione nei confronti dell'Azienda committente.

La polizza dovrà garantire quest'ultima anche in caso di colpa grave dell'assicurato, di non osservanza da parte dell'aggiudicatario di norme di legge e/o di sicurezza e di quanto previsto al D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

In caso di polizza già attivata sarà necessario produrre un'appendice alla stessa nella quale si preveda espressamente che la polizza copre anche le attività aggiudicate con il presente appalto.

Ogni documento relativo alla predetta polizza, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all'azienda committente.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità della polizza assicurativa è condizione essenziale e contrattuale, qualora venga rilevato dalla stazione appaltante, in fase di verifica, la mancanza della copertura assicurativa di cui si tratta, il rapporto contrattuale s'intenderà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'accertamento dei danni verso cose sarà effettuata dal COeSO – SdS Grosseto alla presenza di un referente dell'aggiudicatario. Qualora l'aggiudicatario, pur se interpellato, non partecipi a detto accertamento il COeSO – SdS Grosseto provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiscono titolo sufficiente al risarcimento del danno da parte dell'aggiudicatario. Qualora l'aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno a cose nei termini fissati dalla lettera di notifica, il COeSO – SdS Grosseto sarà autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sul deposito cauzionale con l'obbligo dell'immediato reintegro.

Art. 8 – CONTROLLI

L'Azienda committente ha il diritto di effettuare controlli, con personale proprio, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso e con le modalità che riterrà più opportune al fine di verificare l'esatto adempimento dei servizi.

A seguito dell'attività di controllo, l'Azienda committente potrà emettere rapporti di non conformità ai quali l'aggiudicatario dovrà rispondere attraverso proposizione d'immediate azioni risolutive e correttive da concordare con il COeSO – SdS Grosseto nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità.

Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore le parti concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio.

Se nell'ambito dei controlli di processo e dell'attività del soggetto aggiudicatario del servizio, l'azienda committente riscontra inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o adempimenti non puntuali delle stesse, potrà applicare, con le modalità previste nel successivo art. 9, le penalità.

Art. 9 – INADEMPIMENTI E PENALITA'

Le eventuali inosservanze degli obblighi contrattuali, che daranno luogo all'applicazione di penali previste nel presente capitolato, saranno contestate per iscritto dall'Azienda committente all'aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto le proprie giustificazioni nel termine massimo di sette giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette giustificazioni non siano accolte, ad insindacabile giudizio dell'azienda committente, ovvero non vi sia stata risposta nel termine suddetto, saranno applicate all'aggiudicatario le conseguenze economiche indicate nel presente articolo. Le somme dovute saranno trattenute

dall'importo dei crediti vantati dall'aggiudicatario, così come risultanti dalle fatture emesse per lo svolgimento del servizio, oppure mediante rivalsa sul deposito cauzionale. In quest'ultimo caso, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

Le comunicazioni tra il COeSO – SdS Grosseto ed il soggetto appaltatore potranno essere effettuate anche tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

E' sempre comunque fatta salva la facoltà per l'Azienda committente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio, l'Azienda committente si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità, oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all'aggiudicatario anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

Art. 10 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Non è consentito il subappalto.

E' vietata la cessione del contratto. L'impresa/cooperativa aggiudicataria é direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo al COeSO – SdS Grosseto il diritto a risolvere il rapporto contrattuale, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora la cooperativa/impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi ed all'autorizzazione dell'Azienda committente.

Art. 11 - CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo del servizio è dato da quanto indicato nell'offerta economica oltre IVA determinata in misura di legge.

L'aggiudicatario dovrà inoltrare all'Azienda committente fatturazione mensile con indicazione delle attività realizzate.

Art. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'esatto adempimento degli impegni contrattuali, la cooperativa/impresa aggiudicataria dovrà versare il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, stabilito nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione al netto degli oneri fiscali, fatte salve le variazioni dell'importo ai sensi del comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante prestazione di apposita garanzia fideiussoria, a prima richiesta, rilasciata da un Istituto di Credito o da altri Istituti od Aziende autorizzate.

In caso di R.T.I. la polizza dovrà essere intestata all'impresa/cooperativa capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento e dovranno essere espressamente indicate e garantite tutte le ditte facenti parte dello stesso.

Detta fideiussione dovrà chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e dovrà, altresì, espressamente prevedere la clausola di pagamento a semplice richiesta, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda committente, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con l'impresa/cooperativa fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'azienda committente.

In particolare, la cauzione rilasciata, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'impresa/cooperativa aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che il COeSO – SdS Grosseto ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal COeSO – SdS Grosseto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale.

La cauzione verrà restituita al contraente soltanto a conclusione del periodo contrattuale.

In caso di rescissione del rapporto contrattuale, l'aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salvo il maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Art. 13 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda committente risolverà il rapporto contrattuale di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:

- per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda committente;

- per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda in caso di rinnovo o proroga del rapporto contrattuale.

Il rapporto contrattuale cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del rapporto contrattuale;
- l'aggiudicatario ceda il contratto;
- l'aggiudicatario subappalti una parte dei servizi.

L'Azienda committente ha altresì la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell' art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, qualora:

- l'aggiudicatario non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita;
- l'aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni contenute negli atti di gara;
- l'aggiudicatario non impieghi personale e/o attrezzature con i requisiti concordati;
- l'aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda committente di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio nei termini prescritti;
- l'aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste negli atti di gara e nei successivi atti di formalizzazione del rapporto contrattuale, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'aggiudicatario sospenda l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto per motivi imputabili all'impresa/cooperativa medesima;
- l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda committente;
- l'aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, l'azienda committente incamera a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dall'aggiudicatario salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio e quant'altro.

Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'impresa/cooperativa dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa dovesse incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 14 - CAUSE DI RECESSO

L'Azienda committente può recedere dal rapporto contrattuale qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi appaltati.

L'Azienda committente può recedere dal rapporto contrattuale, previa dichiarazione da comunicare all'aggiudicatario, per motivi di interesse pubblico che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto d'appalto.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto dell'aggiudicatario al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al soggetto aggiudicatario.

Art. 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia su diritti derivanti dall'esecuzione del presente affidamento oppure in caso di conflitto sulla interpretazione o applicazione delle clausole contrattuali le parti, su richiesta scritta di una di esse, si incontrano per tentare un accordo bonario; tale tentativo di composizione è obbligatorio e propedeutico per l'eventuale successiva attivazione di un contenzioso.

Per la validità dell'incontro sono necessarie la presenza dei firmatari del contratto o di loro sostituti ai quali sia conferito potere contrattuale e di transazione nella materia.

Il verbale, firmato dall'estensore e dai firmatari del contratto o loro sostituti regola la controversia.

Mancando la composizione della controversia, le parti avranno facoltà di rivolgersi al Tribunale di Grosseto.

Art. 16 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nell'invito a presentare offerta, si richiama quanto disposto dalle norme del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e da ogni altra disposizione di legge regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti pubblici.

Per accettazione delle clausole contenute nel presente capitolato

Luogo e data _____

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante



Per accettazione espressa delle clausole contenute negli articoli:

2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Luogo e data _____

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante
